Rivista di diritto dei media 1/2017 settembre



DIRETTORE RESPONSABILE

EDITOR-IN-CHIEF

Oreste Pollicino

DIRETTORE EDITOR

Giulio Enea Vigevani

CONDIRETTORE
MANAGING EDITOR

Carlo Melzi d'Eril

VICEDIRETTORI VICE-EDITORS

Marco Cuniberti, Giovanni Maria Riccio SEDE

CONTACTS

ACCMS Studio Legale,

Via Podgora 13 – 20122 Milano

REDAZIONE

EDITORIAL BOARD

Marco Bassini (coordinatore), Serena Sileoni (vice coordinatore), Nicola Canzian, Carla Cosentino, Fabio Ferrari, Valerio Lubello, Silvia Vimercati, Paolo Zucchittu

@: submissions@medialaws.eu

COMITATO SCIENTIFICO

STEERING COMMITTEE

Shulamit Almog Giuseppe Busia Licia Califano

Angelo Marcello Cardani

Marta Cartabia

Massimo Ceresa-Gastaldo

Pasquale Costanzo Marilisa D'Amico Filippo Donati

Tommaso Edoardo Frosini

Maurizio Fumo

Alberto Maria Gambino

Michael Geist Enrico Grosso Uta Kohl

Krystyna Kowalik-Bańczyk Fiona Macmillan

Michela Manetti Christopher Marsden Manuel David Masseno

Roberto Mastroianni

Luigi Montuori Antonio Nicita Miquel Pequera Giovanni Pitruzzella Francesco Pizzetti Andrea Pugiotto Sergio Seminara Salvatore Sica

Vincenzo Pezzella

Francesco Viganò Lorenza Violini Nicolò Zanon

Vincenzo Zeno Zencovich

COMITATO DEGLI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE ADVISORY BOARD

Ernesto Apa Fabio Basile Daniela Bifulco Jens Birkermaier Carlo Blengino Irene Calboli Corrado Caruso Marina Castellaneta Adolfo Ceretti

Filippo Danovi Giovanna De Minico Marius Dragomir

Roberto Flor

Marco Gambaro
Gianluca Gardini
Ottavio Grandinetti
Simone Lonati
Nicola Lupo
Claudio Martinelli
Alberto Mattiacci
Alessandro Melchionda
Donatella Morana
Marco Orofino
Anna Papa

Paolo Passaglia

Bilyana Petkova

Federico Gustavo Pizzetti Augusto Preta Margherita Ramajoli Giorgio Resta Andrej Savin Salvatore Scuto Monica Alessia Senor

Marina Pietrangelo

Bruno Tonoletti Emilio Tosi Lara Trucco Luca Vanoni

Thomas Wischmeyer

ANNO 2017 - CODICE ISSN 2532-9146 Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

media_{LAWS}

MediaLaws - Rivista di diritto dei media è una rivista quadrimestrale telematica, ad accesso libero, che si propone di pubblicare saggi, note e commenti attinenti al diritto dell'informazione italiano, comparato ed europeo.

La rivista nasce per iniziativa di Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani, Carlo Melzi d'Eril e Marco Bassini e raccoglie le riflessioni di studiosi, italiani e stranieri, di diritto dei media.

I contributi sono scritti e ceduti a titolo gratuito e senza oneri per gli autori. Essi sono attribuiti dagli autori con licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. 633/1941).

Il lettore può utilizzare i contenuti della rivista con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare menzionando la fonte e, laddove necessario a seconda dell'uso, conservando il logo e il formato grafico originale.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Comittee on Publication Ethics).

La qualità e il rigore scientifici dei saggi della Rivista sono garantiti da una procedura di doubleblind peer review affidata a un comitato di esperti per la valutazione individuato secondo criteri di competenza e rotazione e aggiornato ogni anno.

media_{LAWS}

MediaLaws - Rivista di diritto dei media Regolamento per la pubblicazione dei contributi

- 1. "MediaLaws Rivista di diritto dei media" è una rivista telematica e ad accesso aperto che pubblica con cadenza quadrimestrale contributi attinenti al diritto dell'informazione.
- 2. Gli organi della rivista sono il Comitato di direzione, il Comitato scientifico e il Comitato degli esperti per la valutazione. L'elenco dei componenti del Comitato di direzione e del Comitato scientifico della rivista è pubblicato sul sito della stessa (www.medialaws.eu/rivista). Il Comitato degli esperti per la valutazione è sottoposto ad aggiornamento una volta l'anno.
- 3. La rivista si compone delle seguenti sezioni: "Saggi", "Note a sentenza" (suddivisa in "Sezione Europa", "Sezione Italia" e "Sezione straniera"), "Cronache" e "Recensioni e riletture". I singoli numeri potranno altresì ospitare, in via d'eccezione, contributi afferenti a sezioni diverse.
- 4. La sezione "Saggi" ospita contributi che trattano in maniera estesa e approfondita un tema di ricerca, con taglio critico e supporto bibliografico.
- 5. La sezione "Note a sentenza" ospita commenti alle novità giurisprudenziali provenienti dalle corti italiane, europee e straniere.
- 6. La sezione "Cronache" ospita commenti a questioni e novità giuridiche di attualità nella dimensione nazionale, europea e comparata.
- 7. La sezione "Recensioni e riletture" ospita commenti di opere rispettivamente di recente o più risalente pubblicazione.
- 8. La richiesta di pubblicazione di un contributo è inviata all'indirizzo di posta elettronica <u>submissions@medialaws.eu</u>, corredata dei dati, della qualifica e dei recapiti dell'autore, nonché della dichiarazione che il contributo sia esclusiva opera dell'autore e, nel caso in cui lo scritto sia già destinato a pubblicazione, l'indicazione della sede editoriale.
- 9. La direzione effettua un esame preliminare del contributo, verificando l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.
- 10. In caso di esito positivo, la direzione procede ad assegnare il contributo alla sezione opportuna.
- 11. I saggi sono inviati alla valutazione, secondo il metodo del doppio cieco, di revisori scelti dall'elenco degli esperti per la valutazione della rivista secondo il criterio della competenza, della conoscenza linguistica e della rotazione. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore. La direzione garantisce l'anonimato della valutazione.
- 12. La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione.

Se entrambe sono positive, il contributo è pubblicato.

Se sono positive ma suggeriscono modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. La direzione si riserva la facoltà di sottoporre il contributo così come modificato a nuova valutazione, anche interna agli organi della rivista. Se solo una valutazione è positiva, con o senza modifiche, la direzione si riserva la facoltà di trasmettere il contributo a un terzo valutatore. Se entrambe le valutazioni sono negative, il contributo non viene pubblicato.

- 13. Per pubblicare il contributo, l'Autore deve inviare una versione definitiva corretta secondo le regole editoriali della rivista pubblicate sul sito della stessa, un abstract in lingua italiana e inglese e un elenco di cinque parole chiave. Il mancato rispetto dei criteri editoriali costituisce motivo di rigetto della proposta.
- 14. Le valutazioni vengono archiviate dalla direzione della rivista per almeno tre anni.
- 15. I contributi di autori di particolare autorevolezza possono essere pubblicati senza essere sottoposti alla procedura di valutazione, dandone notizia in nota a tali contributi.

Editoriale

9 Perché MediaLaws diventa (anche) una rivista scientifica? Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani

Saggi Sezione Monografica "*fake news*, pluralismo informativo e responsabilità in rete"

- **11 Primi appunti su** *fake news* e **dintorni.** Marco Bassini, Giulio Enea Vigevani
- 23 Fake news, Internet and Metaphors
 (to be handled carefully).

 Oreste Pollicino
- 26 Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo. Marco Cuniberti
- 41 "Postverità", verità e libertà di manifestazione del pensiero.

 Cesare Pinelli
- 48 Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura. Francesco Pizzetti
- **60 Fake news** e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici.

 Carlo Melzi d'Eril
- 68 Alcune riflessioni preliminari (e provvisorie) sui rapporti tra i motori di ricerca ed il pluralismo informativo. Roberto Borrello
- 79 Fake news e social network: la verità ai tempi di Facebook.
 Matteo Monti
- 91 The marketplace of ideas nell'era della post-verità: quali responsabilità per gli attori pubblici e privati online?

 Giovanni De Gregorio

- 106 Profili evolutivi della responsabilità in Rete: il ruolo degli Internet Service Provider tra prevenzione e repressione. Giuseppe Miceli
- 116 Diritto all'oblio, verità, design tecnologico: una prospettiva di ricerca. Stefano Leucci

Note a sentenza Sezione Europa

Corte di giustizia dell'Unione Europea

- 127 Il sito BitTorrent più resistente al mondo e la visione "verticale" del diritto di comunicazione al pubblico. Carlo Blengino
- 131 Elenchi di abbonati telefonici:
 il consenso dell'interessato alla
 pubblicazione dei propri dati si
 riferisce anche all'utilizzo dei medesimi
 in un altro Stato Membro?

 Deborah Behar
- **134** Laccordo PNR tra Canada e UE non prende il volo.

 Matteo Leffi
- 139 ITV Broadcasting contro TvCatchup, atto secondo: la Corte di giustizia UE torna sulla ritrasmissione online di canali televisivi. Ernesto Apa
- 143 Il diritto alla cancellazione dei dati e le attività economiche: una nuova visione del tempo. A margine della sentenza Camera di commercio c. Manni Serena Sileoni

Note a sentenza Sezione Europa

Corte europea dei diritti dell'uomo

148 *«Understood as a right»*: il diritto ad Internet tra mezzi, fini e rieducazione della pena.

Fabio Ferrari

152 La Corte di Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso *Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia*. Silvia Vimercati

Note a sentenza Sezione Italia

- 156 La Corte costituzionale non dà il suo avallo alle "intercettazioni" della corrispondenza epistolare dei detenuti ma non esclude futuri sviluppi.

 Daniele Coduti
- 161 L'arbitro delle controversie sul diritto d'autore *online* supera il vaglio del giudice amministrativo.

Pasquale Pantalone

165 Una pronuncia problematica in tema di responsabilità del gestore del sito per i commenti dei lettori.

Carlo Melzi d'Eril

169 Il Tribunale di Torino interviene sulla responsabilità degli Internet Service Provider.

Filippo Frigerio

Cronache

174 Un primo commento alla legge sul cyberbullismo.

Monica Senor

178 Data retention a sei anni. La Corte di giustizia dell'ue la boccerebbe come ha fatto con l'accordo Europa Canada sui PNR.

Lucio Scudiero

181 How the Hungarian government nationalized criticism.

Marius Dragomir

185 Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – netzDG).

Giorgio Giannone Codiglione

Editorial

9 Why a new media law journal matters Oreste Pollicino, Giulio Enea Vigevani

Articles Fake news, pluralism and ISP liability

11 Fake news: an introduction to the Italian debate.

Marco Bassini, Giulio Enea Vigevani

23 Fake news, Internet and metaphors (to be handled carefully).

Oreste Pollicino

26 The fight against fake news online between market principles and (old and new) forms of control.

Marco Cuniberti

41 "Post-truth", truth and freedom of expression.

Cesare Pinelli

- 48 Fake news and social alarm:
 responsibility does not mean censorship.
 Francesco Pizzetti
- **60 Fake news and liability: old-fashioned paradigms and trends of criminalization.** Carlo Melzi d'Eril
- 68 Some preliminary thoughts on the relationship between search engine service providers and media pluralism. Roberto Borrello
- 79 Fake news and social networks: truth in the time of Facebook.

 Matteo Monti
- 91 The market place of ideas in the posttruth age: which liability for public and private actors on the Internet? Giovanni De Gregorio

106 The evolution of the concept of liability on the Internet: the role of Internet service providers, between prevention and repression.

Giuseppe Miceli

116 Right to be forgotten, truth and technological design.

Stefano Leucci

Notes and comments Europe

Court of Justice of the European Union

- 127 The BitTorrent ECJ case and the "vertical" understanding of the right of communication to the public.

 Carlo Blengino
- 131 Publicly available directory enquiry services and directories and the scope of subscribers' consent.

 Deborah Behar
- 134 The PNR EU-Canada agreement does not take the flight. Matteo Leffi
- 139 ITV Broadcasting v. TvCatchup, chapter II: the Court of Justice of the European Union takes another stance on the retransmission of broadcasts of commercial television broadcasters via the Internet.

Ernesto Apa

143 The right to be forgotten and business affairs: the Manni case before the ECJ Serena Sileoni

Notes and comments Europe

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

148 «Understood as a right»: access to the Internet and rehabilitation of prisoners.

Fabio Ferrari

152 The Court of Strasbourg back on website owners' liability: the Rolf Anders Daniel Pihl v. Sweden case. Silvia Vimercati

Notes and comments Italy

156 The Italian Constitutional Court against the interception of prisoners' correspondence.

Daniele Coduti

161 AGCOM online copyright enforcement powers unchallenged by the Rome Administrative Tribunal.

Pasquale Pantalone

165 A critical judgment on the criminal liability of website owners for third parties' defamatory comments.

Carlo Melzi d'Eril

169 The Court of Turin takes the floor in the debate on ISP Liability in Italy. Filippo Frigerio

New legislation

174 Some prima facie observations on the Italian law to fight cyber bullying.

Monica Senor

178 Data retention extended to a six-year term in Italy: some critical remarks in light of the Court of Justice opinion on the EU-Canada PNR agreement.

Lucio Scudiero

181 How the Hungarian governmentnationalized criticism.
Marius Dragomir

enforcement on social network

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz –
netzDG).

Giorgio Giannone Codiglione

Tar Lazio, sez. I, 30 marzo 2017, n. 4101

Sussiste il potere regolamentare dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, nonché la potestà di vigilanza, nei confronti dei prestatori di servizi, da esercitarsi anche con l'imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d'autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all'Autorità giudiziaria.

L'arbitro delle controversie sul diritto d'autore *online* supera il vaglio del giudice amministrativo AGCOM Online Copyright Enforcement Powers Unchallenged by the Rome Administrative Tribunal

diritto d'autore AGCOM principio di legalità reti di comunicazione elettronica enforcement

Pasquale Pantalone

Assegnista di ricerca in Diritto amministrativo, Università Commerciale "L. Bocconi"

Con sentenza n. 4101 del 30 marzo 2017, il Tar Lazio ha confermato la legittimità della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, avente a oggetto il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Come noto, la titolarità del potere regolamentare dell'Agcom nella predetta materia ha suscitato un ampio dibattito in dottrina, specie con riferimento all'annosa questione della sua copertura legislativa, risultata, sin dalla prima procedura di consultazione pubblica avviata dall'Autorità nel 2010, una delle maggiori criticità del regolamento.

L'importanza della questione era, peraltro, resa ancor più manifesta dalla circostanza che la mancanza di una chiara predeterminazione legislativa non investiva esclusivamente la potestà regolamentare dell'Autorità in materia di tutela del diritto di autore *online*, ma anche le misure interdittive (quali, ad esempio, gli ordini rivolti ai prestatori di servizi di *hosting* di rimozione selettiva delle opere digitali rese illecitamente disponibili o, addirittura, di disabilitazione dell'accesso all'intero sito) che la stessa Agcom avrebbe potuto adottare sulla base delle proprie previsioni regolamentari.

Ebbene, la questione è giunta dinanzi al giudice amministrativo, il quale, pur senza celare un tortuoso percorso argomentativo, ha aderito alla tesi prospettata dall'Autorità, volta al riconoscimento in capo ad essa del potere regolamentare in esame e, di conseguenza, delle potestà interdittive ivi stabilite.

Prima di addentrarsi più specificamente nelle argomentazioni fornite dal Tar Lazio a suffragio delle proprie conclusioni, non si può non rammentare che sul punto è, altresì, incidentalmente intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 247/2015.

La decisione della Consulta è stata, in particolare, sollecitata dalle ordinanze nn. 10016 e 10020 del 26 settembre 2014, con cui il Tar Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni legislative che il giudice rimettente aveva posto a fondamento del potere regolamentare dell'Agcom e che – ad avviso del medesimo giudice - avrebbero violato, tra gli altri, i principi di legalità e di riserva di legge per l'assenza di parametri che garantissero una adeguata ponderazione, da parte dell'Agcom, dei diversi diritti costituzionali coinvolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni regolamentari.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar Lazio, «in quanto entrambe [le ordinanze] presenta[va]no molteplici profili di contraddittorietà, ambiquità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum».

Per quanto più rileva ai nostri fini, e con specifico riguardo alla titolarità in capo all'Agcom del potere regolamentare in esame, la decisione della Corte assume particolare rilievo nella misura in cui essa non ha mancato di rilevare che «[a] prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l'attribuzione all'autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l'approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al Tar. Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adequatamente argomentata».

Ed invero, è proprio sul tentativo di una più coerente, e logicamente intelligibile, interpretazione sistematica dell'ambigua trama legislativa che si è appuntata la decisione in commento.

Occorre, tuttavia, sin da ora evidenziare che il rinnovato sforzo argomentativo messo in atto dal Tar Lazio per rinvenire nell'ordinamento un fondamento legislativo del potere regolamentare dell'Agcom in materia di tutela del diritto d'autore *online* non pare sufficiente – almeno sul piano del diritto positivo e della stretta compatibilità col principio di legalità amministrativa – a rendere immuni da critiche le conclusioni cui è giunto il giudice amministrativo.

Lasciando in disparte – anche per ragioni di economia della presente nota – l'analisi delle ulteriori censure avanzate dai ricorrenti, quella relativa alla carenza di potere dell'Autorità appare, in effetti, la più problematica e, dunque, meritevole in questa sede di un più attento e specifico esame.

Ciò posto, la norma che, secondo il Tar, riveste "un'importanza centrale" ai fini dell'individuazione del fondamento legislativo del potere regolamentare di Agcom è l'art. 182-bis della l. 633/1941, da "leggere" in combinato disposto con gli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico).

Più precisamente, l'art. 182-bis cit. attribuisce all'Agcom, in coordinamento con la SIAE «nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge», compiti di vigilanza per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni concernenti la normativa sul diritto d'autore. Gli artt. 14-16 del d.lgs. 70/2003 (riferiti, rispettivamente, all'esercizio, da parte dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, dell'attività "di semplice trasporto – mere conduit", "di memorizzazione temporanea

- catching" e "di memorizzazione di informazioni - hosting") dispongono, invece, che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza possano esigere che il prestatore, nell'esercizio delle predette attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 70/2003 introduce una clausola generale di esenzione della responsabilità del prestatore di servizi per la commissione di altrui illeciti.

La conclusione che il Tar trae dalla «visione sistematica delle norme richiamate» è presto detta: «[...] la sussistenza in capo ad Agcom di compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d'autore che possono anche consentirle di impedire l'accesso a determinati contenuti resi disponibili sulla rete internet per il tramite di un prestatore di servizi].

Come anticipato, l'apparato argomentativo che supporta il verdetto del giudice amministrativo presta il fianco a una serie di critiche.

In primo luogo, il riferimento del Tar all'art. 182-bis, I. 633/1941 e al potere di vigilanza ivi previsto non pare idoneo a radicare in capo all'Agcom un ulteriore e inespresso potere di tipo regolamentare.

Pur se non espressamente evocato, è di tutta evidenza, infatti, il ricorso del giudice alla cd. teoria dei poteri impliciti, secondo cui il potere amministrativo privo di base legislativa sarebbe da ricavare "implicitamente" dall'ambito "abilitativo" della norma attributiva del potere tipico al quale il primo è legato da un nesso di strumentalità.

A tacere della sussistenza di una riserva di legge nella materia interessata dal regolamento, non pare comunque ammissibile l'auto-attribuzione da parte dell'Agcom di un potere implicito regolamentare, stante l'impossibilità, se non a scapito di stigmatizzabili forzature interpretative (peraltro prive di una adeguata base motivazionale), di estendere l'ambito "abilitativo" del potere di vigilanza sino a includere il succitato potere regolamentare.

In altri termini, sebbene non possa negarsi l'eterogeneità delle molteplici manifestazioni della funzione di vigilanza espressamente attribuita all'Agcom, non sembra che essa possa financo estrinsecarsi in un'attività normativa vincolante nei confronti dei soggetti vigilati.

Inoltre, più specificamente, non può sottacersi che la vigilanza di cui è titolare l'Agcom in base all'art. 182-bis, l. 633/1941, si traduce essenzialmente in una serie di poteri ispettivi demandati ai funzionari dell'Autorità ai sensi dell'art. 182-bis, comma 3, cit., che sono strumentali all'accertamento di alcune fattispecie penalistiche (v., a tal proposito, l'art. 182-ter, l. 633/1941, secondo cui «Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e sequenti del codice di procedura penale»).

In secondo luogo, non appare, altresì, convincente a fondare la potestà regolamentare e i conseguenti poteri interdittivi in capo all'Agcom la "lettura" dell'art. 182-bis, cit., "congiuntamente" agli artt. 14-17 del d.lgs. 70/2003. Difatti, oltre a non fare alcun riferimento esplicito alla potestà regolamentare, tali disposizioni, siccome interpretate alla luce della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, non si appalesano direttamente attributive di un generale potere interdittivo in capo all'Agcom, ma mirano, piuttosto, a proteggere la posizione giuridica del prestatore di servizi a fronte del rischio di essere sempre ritenuto corresponsabile di altrui illeciti.

In ragione di quanto sopra, non sono, pertanto, condivisibili le argomentazioni offerte dal Tar Lazio per giustificare la legittimità del regolamento impugnato, specie in considerazione della riflessa e significativa "tensione" venutasi a creare col principio di legalità, nella sua veste sia formale sia sostanziale.

Ad ogni modo, pur ammettendo la potestà regolamentare dell'Agcom, un altro profilo su cui occorre riflettere (che non è emerso dalla vertenza da cui è scaturita la sentenza in commento) concerne la definizione dei limiti del potere para-giurisdizionale che l'Autorità esercita in base al regolamento. Più precisamente, in dottrina e in giurisprudenza non si sottovaluta il rischio – non sconosciuto all'attività dell'Agcom e di altre autorità indipendenti (si pensi ad. es. alle decisioni dell'Aeegsi sui reclami presentati ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 93/2011) – che l'esercizio di poteri para-giurisdizionali possa travalicare lo stretto recinto della singola controversia e "debordare" in atti impliciti di regolazione del mercato di volta in volta considerato, i quali sarebbero incompatibili con l'ordinamento generale.

Con ciò, si badi bene, non s'intende negare che il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica esiga strumenti di tutela rapidi ed efficaci, ma si vuole osservare che essi potrebbero risultare, da un lato, sufficientemente "coperti" da una norma di rango primario e, dall'altro, che il loro utilizzo sia circoscritto alla risoluzione della singola controversia.

In merito alla non stretta osservanza del principio di legalità e delle esigenze garantistiche e democratiche a esso sottese, non parrebbe, infine, ardito il tentativo di trovarne una possibile spiega-

Pasquale Pantalone

zione nella natura – più evidente rispetto ad altre *authorities* – essenzialmente neutrale e apolitica dell'Agcom nella protezione del diritto d'autore *online*.

Il ruolo di "arbitro" che l'Autorità assumerebbe nell'esercizio di tale funzione potrebbe, infatti, giustificare un'accezione debole del principio di legalità, che ammetta poteri innominati (anche di carattere inibitorio) in vista della tutela del soggetto debole del rapporto (il quale, in genere, corrisponde al titolare del diritto d'autore), senza che il contratto venga intaccato in via amministrativa.

Dunque, il ricorso da parte dell'Autorità a poteri impliciti potrebbe forse trovare una giustificazione nello scopo "compensativo" che essi perseguirebbero per riequilibrare posizioni in partenza sbilanciate a favore di una delle parti del rapporto (si pensi a una multinazionale come Google rispetto a una persona fisica titolare di un diritto d'autore su un'opera digitale). D'altra parte, la sola tutela giurisdizionale si rivelerebbe inadeguata a offrire una tutela rapida ed effettiva al diritto d'autore su internet.